

**Oggetto: Dichiarazione di libera esportazione
Mandato per l'espletamento delle pratiche doganali**

p.c. Spett.le Dogana di competenza

Il sottoscritto, in qualità didella società',
dichiara, sotto

la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445

del 28 dicembre 2000, che le merci riferite alla fattura nr.....del....., tracking
nr..... :

- Non rientrano tra quelle protette dalla Convenzione di Washington (CITES), come da regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- Non rientrano nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all'esportazione di beni culturali.
- Non rientrano nell'elenco dei beni come da regolamento (UE) n. 821/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 e successive modifiche che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso e come da decreto ministeriale n. 1325/BIS/371 del 1 luglio 2024.
- Non rientrano nell'elenco dei beni come da regolamento (UE) n. 125/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 e successive modifiche relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
- Non contengono pelliccia di cane e di gatto in conformità al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007.
- Non sono soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e successive modifiche sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
- Non rientrano nell'elenco dei beni come da regolamento (UE) 590/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 e successive modifiche sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
- Non sono soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 e successive modifiche relativo alle spedizioni di rifiuti e del regolamento (UE) n. 1157/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 e successive modifiche relativo alle spedizioni di rifiuti.
- Non sono soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 573/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 e successive modifiche sui gas fluorurati a effetto serra.
- Non sono soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 852/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 e successive modifiche sul mercurio.
- Non sono soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1115/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 e successive modifiche relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.
- Non rientrano nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 e successive modifiche relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq.
- Non rientrano nell'elenco dei beni come da regolamento (UE) n. 2016/44 del Consiglio del 18 gennaio 2016 e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
- Non rientrano nell'elenco dei beni come da regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012 e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
- Non sono soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 e successive modifiche concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
- Non sono soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
- Non sono soggette alle disposizioni della decisione 2014/512/PESC del Consiglio del 31 luglio 2014 e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
- Non sono soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio del 23 giugno 2014 e successive modifiche concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli.

-Non sono soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/263 del Consiglio del 23 febbraio 2022 e successive modifiche concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo.

-Sono coperte da una clausola contrattuale che ne vieta la riesportazione in Bielorussia e la riesportazione per un uso in Bielorussia ai sensi dell'articolo 8 octies paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006.

-Sono coperte da una clausola contrattuale che ne vieta la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia ai sensi dell'articolo 12 octies paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014.

Con la presente inoltre conferisce al trasportatore di riferimento il mandato a operare in propria rappresentanza indiretta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024, per l'espletamento delle pratiche doganali nonché delle eventuali operazioni accessorie.

Luogo..... data.....

In fede

(timbro e firma)